

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **434/1987** (ECLI:IT:COST:1987:434)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **03/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **09/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3748**

Atti decisi:

N. 434

## SENTENZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 29 aprile 1986 e riapprovata l'11 giugno successivo dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei Consiglieri, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'8 luglio 1986, depositato in cancelleria il 16 luglio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1986;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

*Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato l'8 luglio 1986, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della regione Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei Consiglieri approvata il 29 aprile 1986, riapprovata il 16 giugno e comunicata il 23 giugno successivo.

La legge in questione prevede, in caso di insufficienza delle entrate del Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali, l'utilizzazione degli interessi maturati sulle somme che sono messe a disposizione del presidente del Consiglio regionale per il funzionamento di quest'ultimo ai sensi della legge 6 dicembre 1973 n. 853.

Secondo il ricorrente, la legge impugnata, disponendo in materia di previdenza dei Consiglieri regionali, si colloca fuori dell'ambito di competenza regionale e comunque sarebbe viziata da illegittimità costituzionale, in quanto ha accollato alle finanze della regione una spesa di entità indeterminata.

La Regione Abruzzo non si è costituita.

*Considerato in diritto*

Con la legge della regione Abruzzo 26 novembre 1986 n. 69 recante Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11 giugno 1986 relativo a: Modifica alla legge regionale 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei consiglieri, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 29 del 26 dicembre 1986, è stata revocata la legge impugnata. Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 293 del 1987 e 256 del 1984) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*